

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2491

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI TEODORO**

Modifiche all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza al servizio militare di leva

*Presentata il 7 marzo 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il significato del servizio civile sostitutivo del servizio militare è notevolmente cambiato da quando, ormai diversi decenni fa, si verificarono i primi casi di obiezione di coscienza.

Se inizialmente l'obiezione fu intesa esclusivamente come fenomeno di coscienza individuale e come rifiuto ribellistico ad inserirsi nel quadro di un ordinamento fondato sul principio della coscrizione obbligatoria, successivamente sia la giurisprudenza della Corte costituzionale che la legislazione sono giunte a legittimare l'equivalenza, e dunque il carattere quasi perfettamente alternativo, del servizio militare e del servizio civile sostitutivo, attenuando così di fatto (anche se non eliminando) il nesso con le motivazioni dell'obiezione di coscienza.

Attualmente, infine, siamo di fronte anche ad una concezione del servizio mi-

litare notevolmente mutata in quanto si va verso la fine della leva obbligatoria.

Con il cessare della leva obbligatoria la stessa obiezione al servizio militare non ha più, in questi termini, senso di esistere.

Che senso avrebbe, pertanto, mantenere ancora nell'ordinamento quelle norme che, condizionando l'accesso al servizio civile sostitutivo a motivi irrinunciabili di coscienza, rendono irrevocabili gli effetti e le conseguenze di una scelta che deve invece funzionalmente essere ormai equiparata, in tutto e per tutto, al servizio di leva, senza più un riferimento pregiudiziale alle motivazioni individuali?

Oggi una simile norma resterebbe semplice vessazione a tutela di un sistema, quello della leva obbligatoria, che non esiste più.

L'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, indica i limiti sotto il profilo

professionale ai quali sono tenuti, vita natural durante, gli obiettori di coscienza.

È necessario, quindi, secondo quanto esposto, rimuovere del tutto simili vincoli anacronistici e vessatori.

La presente proposta di legge introduce quelle modifiche all'articolo 15 della legge

8 luglio 1998, n. 230, che consentono a coloro che sono stati riconosciuti obiettori di coscienza di godere delle stesse possibilità di vita, senza alcuna restrizione, riconosciute a coloro che hanno svolto il servizio militare, con particolare riferimento ai limiti oggi esistenti sotto il profilo professionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché quelli che abbiano presentato domanda di arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi »;

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato » sono inserite le seguenti: « , per cinque anni decorrenti dalla data di congedo dal servizio sostitutivo civile, »;

c) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « È fatto divieto » sono inserite le seguenti: « , per cinque anni decorrenti dalla data di congedo dal servizio sostitutivo civile, »;

d) al comma 7, dopo le parole: « A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato » sono inserite le seguenti: « , per cinque anni decorrenti dalla data di congedo dal servizio sostitutivo civile » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La presentazione della domanda di arruolamento comporta, anche in caso di mancato arruolamento, l'applicazione dei commi 2, 4 e 5 ».

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



\*14PDL0025810\*